

N. 634/11 R.G. notizie di reato
N. 165/12 R.G. Gdp
N. 27/13 R.G. App.

Sentenza N. 16/2015 GdP
Del 15.4.2015
Data del deposito 11.06.2015
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE
- IN FUNZIONE DI GIUDICE DI APPELLO -**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del giudice Luca Fidelio, all'esito dell'udienza pubblica del 15.4.2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 525 e sgg., 568 e sgg., 593 e sgg. c.p.p.
nei confronti di:

[Handwritten signature]
, nato a _____, residente in _____, via _____
difeso di fiducia dall'avv. _____ del Foro di _____

LIBERO/PRESENTE

IMPUTATO

*del reato di cui all'art. 594 c.p. perché offendeva l'onore e il decoro di _____
proferendo la frase "scemo, ti devi far curare, tu sei malato, scemo scemo
scemo.." In Novara, il 28.1.2011*

Identificata la persona offesa in:

_____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____
costituito parte civile con la rappresentanza e assistenza dell'avv. _____
del Foro di _____

Conclusioni delle parti:

Pm: conferma della sentenza appellata;

Difesa parte civile: conferma dell'appellata sentenza e condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per il secondo grado di giudizio, come da conclusioni e nota spese depositate all'udienza;
Difesa imputato: in principalità assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, c. 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste; in subordine assolversi l'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza di primo grado.


Con sentenza emessa il 3.10.2013 il giudice di pace di Novara ha dichiarato colpevole del reato di ingiuria descritto in imputazione e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 400 di multa e al risarcimento dei danni - liquidati nella misura complessiva di euro 250 - in favore della parte civile costituita

In tale pronuncia il giudice di primo grado ha ritenuto provato il reato ascritto all'imputato, sulla base delle dichiarazioni, definite attendibili e genuine, della persona offesa, che, durante l'esame, ha affermato che l'imputato lo apostrofò con le espressioni contenute in imputazione.

Secondo il giudice di pace il racconto della persona offesa risulta confermato dal narrato del teste il quale udì le parole ingiuriose rivolte nei confronti di

Il giudice di *prime cure* ha, infine, evidenziato come l'imputato non abbia mai contestato la prospettazione accusatoria, rifiutando di sottoporsi ad esame e non fornendo alcuna ricostruzione alternativa.

2. L'atto di appello.

 Con atto di appello depositato in data 26 novembre 2013, a seguito del provvedimento di rimessione in termini del giudice dell'impugnazione, il difensore dell'imputato ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado.

Dopo aver ricordato che la testimonianza della persona offesa, specie se costituita parte civile, deve essere sottoposta ad un attento vaglio critico volto a sondarne l'attendibilità soggettiva ed oggettiva, l'appellante ha evidenziato come il giudice di *prime cure* abbia erroneamente ravvisato nella deposizione del teste un riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie della p.o.. In particolare, il difensore ha sottolineato come il primo giudice abbia illegittimamente svalutato le contraddizioni e discrasie in cui è incorso il quale ha reso in dibattimento una versione diversa e radicalmente difforme da quella enunciata in sede di indagini preliminari, come si evince dalle contestazioni mosse in udienza dalla difesa, su cui il teste non ha fornito alcuna giustificazione.

L'appellante si duole, inoltre, della condanna al risarcimento del danno inflitta all'imputato, ritenendola eccessiva e immotivata.

3. Svolgimento del processo di appello.

All'udienza del 15.4.2015, verificata la regolarità delle notifiche e dopo una breve illustrazione dei motivi di appello, le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.

In particolare, i difensori delle parti private si sono soffermati sull'applicabilità al caso in esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta con il D.lgs n. 28/2015.

In sintesi, la parte civile ha sostenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. non può operare per i reati di competenza del giudice di pace, per effetto del principio di specialità, giacché in tali procedimenti è già presente l'analogo istituto disciplinato dall'art. 34 del D.lvo n. 274/2000, che, per caratteristiche e ambito di applicazione, costituisce norma speciale rispetto a quella inserita nel codice penale.

Diversamente ha opinato il difensore dell'imputato, che ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, essendo possibile un'applicazione congiunta dei due istituti.

4. Valutazione del materiale probatorio e osservazioni sui motivi di appello.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado siano condivisibili e debbano trovare conferma.

La materiale integrazione del reato in contestazione si trae, in primo luogo ed essenzialmente, dall'esame della persona offesa che ha affermato, senza incertezze e contraddizioni, che [redacted], suo vicino di casa, invece nei suoi confronti pronunciando le frasi riportate nel capo di imputazione.

La p.o. ha inoltre precisato che quella fu l'unica occasione in cui venne insultato dall'imputato, il cui sfogo fu verosimilmente dovuto ad alcune incomprensioni circa l'utilizzo di un'area di parcheggio.

In un primo momento la vittima neppure comprese che le offese fossero rivolte alla sua persona, giacché non aveva mai avuto incomprensioni o litigi con

Tale ricostruzione ha ricevuto conferma nel narrato del teste [redacted] che ha asserito di aver sentito le frasi indicate in imputazione, precisando che egli si trovava ad una distanza di circa 7-8 metri.

Anche volendo prescindere dalla deposizione di [redacted] (il cui racconto presenta effettivamente alcune contraddizioni rispetto a quanto riferito in sede di indagini preliminari), la dimostrazione del reato di cui all'art. 594 c.p. può fondarsi sulle dichiarazioni - spontanee, genuine, attendibili e prive di contraddizioni - della persona offesa, che non necessitano di riscontri estrinseci.

Non pare inoltre ravvisabile in capo alla persona offesa un intento calunnioso o una particolare animosità nei confronti dell'imputato, dal momento che Bressa ha precisato che l'episodio rimase unico ed isolato e fu legato a circostanze contingenti (una discussione avvenuta la sera precedente con la moglie dell'imputato circa l'utilizzo di un parcheggio).

Nessun dubbio può quindi nutrirsi circa la materiale verifica del fatto di cui all'imputazione e sulla sua attribuibilità all'odierno imputato (persona nota e conosciuta dalla p.o. in quanto vicino di casa).

Nel caso di specie va inoltre riconosciuta la natura offensiva delle espressioni utilizzate dall'imputato, nonostante l'utilizzo di termini di uso corrente, poiché, come sancito, anche di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione il termine "scemo" costituisce un insulto ed ha valenza ingiuriosa (cfr. Cass. Pen. N. 24893/2005 e, da ultimo, Cass. Pen. N. 52082/2014).

Sussiste inoltre l'elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, essendo sufficiente il dolo generico e non occorrendo uno specifico intento denigratorio.

Nel caso di specie la volontarietà dell'offesa si evince dalle circostanze complessive del fatto e dalle modalità del comportamento (l'imputato si diresse verso _____ e ad alta voce pronunciò per tre volte la parola "scemo").

5. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Dopo aver accertato l'obiettivo perfezionamento del reato e la sua ascrivibilità all'imputato, deve essere affrontato il tema, ampiamente dibattuto dalle parti durante la discussione, circa l'applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p..
Procedendo con ordine logico, è in primo luogo utile interrogarsi sulla natura giuridica del nuovo istituto.

In proposito, deve ritenersi che l'art. 131 bis c.p. ha introdotto nel nostro ordinamento una causa di non punibilità in senso stretto (le cause di non punibilità in senso stretto sono anche classificate come cause di esclusione della pena in senso stretto).

Come noto, le cause di non punibilità in senso stretto rendono non punibile un fatto tipico, anti-giuridico e colpevole e si collocano all'esterno della struttura del reato, non influenzando sulla sua esistenza e sull'atteggiamento psicologico del reo, ma solo sulla concreta applicabilità della sanzione.

Esse si differenziano dalle scriminanti o cause di esclusione dell'anti-giuridicità, che rendono il fatto lecito e conforme all'intero ordinamento, e dalle cause di esclusione della colpevolezza, che comportano la non punibilità dell'autore di un fatto per impossibilità di muovergli un rimprovero in termini di partecipazione psicologica al reato.

Di regola le cause di esclusione della pena in senso stretto rispondono a ragioni di opportunità e convenienza e implicano una rinuncia del legislatore all'irrogazione della pena, per l'esigenza di tenere in considerazione particolari situazioni, la cui pregnanza induce ad abbandonare la pretesa punitiva.

Il fatto rimane dunque antiggiuridico e colpevole, ma non punibile con la sanzione penale, potendo trovare spazio altri rimedi meno afflittivi contemplati dall'ordinamento.

In tale categoria si è soliti ricondurre alcune ipotesi di immunità e diverse cause di non punibilità disciplinate dal codice penale (tra le più comuni si segnalano la ritrattazione di cui all'art. 376 c.p. e la non punibilità dei prossimi congiunti per i delitti contro il patrimonio, ai sensi dell'art. 649 c.p.).

A sostegno dell'affermazione volta a inquadrare la non punibilità per particolare tenuità del fatto nelle cause di non punibilità in senso stretto si pongono molteplici e univoci argomenti.

Anzitutto la rubrica della nuova norma che recita: *"Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto"*, attraverso l'impiego di espressioni evocative di una rinuncia alla pretesa punitiva tipica delle cause di non punibilità in senso stretto.

In secondo luogo la collocazione sistematica della norma, inserita nel Capo I del Titolo V del Libro I del codice penale, insieme alle norme riguardanti l'applicazione e l'esecuzione delle pene, dopo le disposizioni concernenti il reato e le cause di esclusione dell'antigiuridicità.

La novella ha inoltre avuto cura di modificare la denominazione del Titolo V e del Capo I inserendo l'inciso *"Della non punibilità per particolare tenuità del fatto"*.

La norma non è stata quindi inserita nel Titolo III del Libro I, riguardante la struttura e la consumazione del reato, laddove è contenuta la disciplina sulle scriminanti (artt. 50 e ss. c.p.) e l'elemento psicologico del reato (artt. 43 e ss. c.p.), potendosi trarre da tale rilievo sistematico una ulteriore conferma circa la natura di causa di non punibilità in senso stretto della nuova norma, che, proprio perché inserita nelle disposizioni inerenti l'applicazione e l'esecuzione della pena, presuppone l'esistenza di un reato e la colpevolezza dell'autore, trattandosi di istituto esterno alla struttura del reato.

In caso contrario è agevole affermare che ove il legislatore avesse voluto introdurre una scriminante o una causa di esclusione della colpevolezza avrebbe inserito la norma nel Capo I del Titolo III, accanto alle norme concernenti l'integrazione oggettiva e soggettiva dell'illecito.

La collocazione sistematica rende inoltre evidente la differenza tra la norma di cui all'art. 131 bis c.p. e la condizioni procedibilità, disciplinate nel codice penale agli artt. 120 e ss. e nel codice di rito agli artt. 336 e ss..

Anche le espressioni letterali contenute nell'art. 131 bis c.p. militano a favore dell'opzione ermeneutica sopra indicata, dal momento che la disposizione prevede espressamente la non punibilità dell'autore del fatto: *"...la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"*.

A definitiva conferma della bontà di tale conclusione depone il regime di efficacia nel giudizio civile della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Il D.lgs n. 28/2015 ha infatti introdotto l'art. 651 bis c.p.p. che sancisce l'efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata in seguito a

dibattimento, che fa stato negli altri giudizi "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Da tale disposizione si comprende chiaramente la natura del nuovo istituto, atteso che la non punibilità per particolare tenuità del fatto implica l'accertamento della sussistenza di un reato e la sua riferibilità ad un soggetto, tanto è vero che la pronuncia di proscioglimento resa in esito al dibattimento ha un'efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi per le restituzioni ed il risarcimento del danno analoga a quella prevista per le sentenze di condanna (si veda al riguardo l'art. 651 c.p.p.).

Alle osservazioni sopra svolte si aggiunga che anche la *ratio* dell'istituto rivela l'intenzione del legislatore di introdurre una causa di esclusione della pena in senso stretto.

L'art. 131 bis c.p. risponde infatti all'esigenza di garantire e dare attuazione ai principi di proporzionalità e sussidiarietà in materia penale, che ruotano intorno al concetto di *extrema ratio* del diritto penale, nel senso che l'utilizzo della sanzione criminale si giustifica soltanto ove strettamente necessario e indispensabile, a fronte di fatti realmente offensivi del bene giuridico e denotanti un disvalore tale da non poter essere puniti con pene diverse da quelle penali.

I principi di sussidiarietà e proporzione presentano peraltro notevoli implicazioni e correlazioni con il principio costituzionale di rieducazione della pena (art. 27, c. 3 della Costituzione), poiché una pena avvertita come ingiusta e sproporzionata non è in grado di sortire alcun effetto risocializzante sul condannato.

Al fine di attuare tali principi il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la causa di non punibilità in senso stretto di cui all'art. 131 bis c.p., che opera nel caso in cui l'offesa sia così tenue e irrilevante da rendere ingiustificata ed eccessiva l'irrogazione di una sanzione penale.

I criteri ispiratori del nuovo istituto non si esauriscono nella concretizzazione dei principi generali di sussidiarietà e proporzionalità in quanto, con l'introduzione dell'art. 131 bis c.p., il legislatore ha inteso alleggerire e diminuire il carico giudiziario, perseguendo una finalità di economia processuale.

L'istituto si propone infatti di ridurre il numero dei processi penali pendenti, eliminando le fattispecie che, per la loro minima gravità e per l'esiguo danno cagionato alla vittima, non sono meritevoli di sanzione penale e possono trovare tutela in altri rami dell'ordinamento.

La natura sostanziale dell'istituto è stata peraltro ribadita di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15449/2015, che ha inquadrato la non punibilità per particolare tenuità del fatto nelle cause di non punibilità in senso stretto.

Da tale inquadramento sistematico discende l'immediata applicazione della norma di cui all'art. 131 bis c.p. ai processi in corso, ai sensi dell'art. 2, c. 4 c.p., trattandosi di norma favorevole al reo che può condurre ad una pronuncia di proscioglimento.

Per concludere la disamina sulla natura del nuovo istituto va da ultimo dato conto dell'unico argomento di segno contrario potenzialmente in grado di mettere in dubbio il percorso ermeneutico sopra tracciato.

Tale argomento fa leva sulla formulazione letterale dell'art. 469 c.p.p., così come modificato dalla novella.

Il D.lvo n. 28/2015 ha infatti aggiunto all'art. 469 c.p.p. il comma 1 bis che prevede che il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p., previa audizione della persona offesa, se compare.

Il legislatore ha dunque previsto la possibilità di pronunciare una sentenza pre-dibattimentale non solo nelle ipotesi di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale (per mancanza o tardività della querela o per divieto di secondo giudizio) ma anche ove si ravvisi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ciò al chiaro scopo di evitare lo svolgimento di processi inutili e dispendiosi, laddove emerga, con immediatezza e senza necessità di svolgere un'approfondita istruttoria, che l'offesa sia tenue e il danno esiguo.

L'elemento distonico è rappresentato dalla formula da adottare per la sentenza di proscioglimento emanata prima dell'apertura del dibattimento (non doversi procedere), a differenza di quanto accade per le cause di non punibilità in senso stretto la cui formula terminativa è quella dell'assoluzione per essere l'imputato non punibile (art. 530 c.p.p.).

L'utilizzo della pronuncia di non doversi procedere potrebbe far pensare che il legislatore abbia inteso assimilare la non punibilità ex art. 131 bis c.p. alle condizioni di procedibilità (querela, istanza e richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere), attraverso l'utilizzo della medesima formula di proscioglimento.

Per superare tale apparente discrasia è utile evidenziare che la pronuncia di non doversi procedere è propria delle sentenze pre-dibattimentali (le quali di norma si fondano su situazioni di oggettiva rilevabilità) e che l'utilizzo della formula "non doversi procedere" sia stato utilizzato proprio per rimarcare la differenza rispetto alle pronunce rese all'esito del dibattimento, le quali, diversamente da quelle di cui all'art. 469 c.p.p., hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile.

D'altra parte il legislatore non ha modificato gli articoli 529 e 530 c.p.p., imponendo una specifica formula per le sentenze rese ai sensi dell'art. 131 bis c.p..

Deve pertanto ritenersi che l'art. 131 bis c.p. ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova causa di esclusione della pena in senso stretto, disciplinando un istituto di diritto sostanziale concettualmente distinto ed autonomo dalle condizioni di procedibilità.

Dopo aver approfondito la struttura dogmatica e sistematica del nuovo istituto, occorre soffermarsi sui requisiti di operatività previsti dall'art. 131 bis c.p..

In sintesi, la norma stabilisce tre presupposti applicativi:

- 1) si deve trattare di reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena;
- 2) l'offesa deve essere tenue;
- 3) il comportamento deve risultare non abituale.

Gli indici da cui desumere la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento vanno ricercati nelle modalità della condotta e nell'esiguità del danno o del pericolo, valutati sulla base dei criteri di cui all'art. 133, c. 1 c.p..

Il comma 2 dell'art. 131 bis c.p. stabilisce, inoltre, i casi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, elencando delle ipotesi - da ritenersi tassative - di esclusione (quando l'autore ha agito per abietti o futili motivi, con crudeltà, ha adoperato sevizie, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche con riferimento all'età della stessa, ovvero quando la sua condotta ha cagionato o da essa sono derivate, anche come conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona).

Analogamente il comma 3 della citata disposizione definisce i casi in cui il comportamento è abituale e, quindi, in cui viene meno uno dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità (quando l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).

Dopo aver descritto i presupposti dell'istituto di nuovo conio va ora affrontato il tema della sua applicazione ai reati di competenza del giudice di pace, concentrando l'attenzione sui rapporti con l'istituto disciplinato dall'art. 34 del D.lgs n. 274/2000.

Le due norme hanno innegabili punti di contatto, facendo entrambe leva sulla particolare tenuità del fatto e sull'esiguità del danno e del pericolo cagionato alla persona offesa.

L'esistenza di analogie e aspetti di vicinanza non deve tuttavia condurre a conclusioni superficiali ed affrettate, poichè, analizzando in profondità le due norme, emergono significative e penetranti differenze.

La principale difformità tra i due istituti è di carattere strutturale: la particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 131 bis del codice penale è una causa di non punibilità in senso stretto e cioè un istituto di diritto sostanziale, che si colloca nel più vasto ambito delle cause di giustificazione e che affonda le sue radici nei principi di proporzionalità, sussidiarietà e offensività.

Diversamente è a dirsi per l'art. 34 del D.lgs n. 274/2000 che contempla una causa di improcedibilità dell'azione penale e cioè un istituto di matrice procedimentale, la cui operatività impedisce la prosecuzione del procedimento.

Che la disposizione prevista per il giudice di pace disciplini una condizione di procedibilità è affermazione che si fonda su plurimi e convergenti argomenti di ordine letterale e sistematico.

In primo luogo va messa in rilievo la collocazione sistematica dell'art. 34 D.lgs n. 274/2000, inserito nel Capo V intitolato "Definizioni alternative del procedimento", ove il linguaggio utilizzato dal legislatore riflette l'intenzione di

disciplinare moduli di definizione alternativa del procedimento, in ragione delle caratteristiche dei reati di competenza del giudice di pace.

In secondo luogo la rubrica dell'art. 34 del citato testo normativo ("*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*") denota la volontà del legislatore di strutturare il particolare epilogo procedimentale come una causa di improcedibilità dell'azione penale, che involge primariamente le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione penale e per la prosecuzione del processo.

A sostegno di tale assunto militano anche le espressioni letterali adoperate dal legislatore che parla di requisiti che "*non giustificano l'esercizio dell'azione penale*" e di pronuncia di "*non doversi procedere per particolare tenuità del fatto*", in tal modo enfatizzando la natura procedimentale dell'istituto e della conseguente pronuncia giudiziale.

D'altra parte, anche i presupposti di operatività dei due istituti sono caratterizzati da evidenti e non marginali differenze.

Per l'applicazione dell'art. 34 D.lgs n. 274/2000 occorre avere riguardo all'occasionalità della condotta e al grado di colpevolezza dell'autore del fatto, mentre l'art. 131 bis c.p. menziona il diverso concetto di non abitualità del comportamento.

L'occasionalità è infatti nozione più stringente e rigida rispetto alla non abitualità, poiché l'esistenza di precedenti condanne è certamente sintomo di una condotta non occasionale, mentre non è di per sé sufficiente per affermare che la condotta sia abituale.

In altri termini l'esistenza di precedenti giudiziari dovrà, di norma, condurre ad escludere l'operatività dell'art. 34 D.lvo n. 274/2000, a differenza dell'art. 131 bis c.p. in cui, come espressamente previsto nella relazione di accompagnamento, l'esistenza di un precedente giudiziario non preclude la possibilità di applicare la nuova causa di non punibilità, giacché il concetto di abitualità sottende una speciale inclinazione a delinquere, intesa come commissione di più reati della stessa specie.

A tale considerazione va aggiunto il rilievo per cui l'articolo 131 bis ai commi 2 e 3 c.p. prevede delle condizioni oggettive e soggettive che precludono l'operatività dell'istituto, diversamente da quanto accade per la disposizione di cui all'art. 34 D.lgs n. 274/2000 che non contempla alcun requisito impeditivo.

Le differenze tra le due norme diventano ancora più evidenti avuto riguardo al peso che nei procedimenti di competenza del giudice di pace assumono l'interesse dell'imputato e della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

Nell'applicare l'istituto di cui all'art. 34 D.lgs n. 274/2000 occorre tenere conto, ai fini della valutazione della tenuità del fatto, del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

Tale indice non è preso in considerazione dall'istituto disciplinato dall'art. 131 bis del codice penale, così come non è preso in considerazione l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (parametro quest'ultimo da considerare per disporre l'archiviazione dei reati di competenza del giudice di pace).

La rilevanza degli interessi privatistici nell'applicazione dell'art. 34 D.lgs n. 274/2000 è in linea con le finalità proprie del procedimento davanti al giudice, informato da esigenze di semplificazione e da finalità conciliative.

Tale dato si rafforza ulteriormente alla luce del terzo comma dell'art. 34 della normativa sul giudice di pace che stabilisce un vero e proprio diritto di veto dell'imputato e della persona offesa rispetto alla pronuncia di non doversi procedere, prevedendo che, dopo l'esercizio dell'azione penale, la tenuità del fatto può essere dichiarata solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Ancora una volta la norma dà risalto all'atteggiamento delle parti private (nessuna influenza riveste, invece, l'opinione della pubblica accusa), confermando che la logica sottostante all'istituto di cui all'art. 34 D.lgs n. 274/2000 è quella conciliativa, in cui la volontà delle parti riveste un ruolo decisivo per l'applicazione dell'istituto.

Radicalmente diversa è la ratio che informa il nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p., imperniato sulla necessità di ridurre il numero dei processi pendenti, attraverso la non punibilità dei fatti di scarsa o minima offensività, che, sulla base di un giudizio di opportunità e proporzionalità di pena, non appaiono meritevoli di sanzione penale.

Il nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p. è infatti focalizzato sull'offensività in concreto del fatto, con la conseguenza che nessun rilievo possono avere le istanze e gli interessi delle parti private.

Ciò spiega perché l'imputato e la persona offesa non possono opporre veti all'emanazione della pronuncia giudiziale, essendo previste, nelle indagini preliminari e nel dibattimento, spazi di informazione e interlocuzione per la parti, ma non diritti impeditivi.

Nello specifico la persona offesa dovrà essere informata della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto avanzata dal Pm, avendo la possibilità di presentare opposizione e illustrare le ragioni per cui il fatto non è da ritenersi tenue (si veda art. 411, c. 1 bis c.p.p.).

Parimenti, dopo l'esercizio dell'azione penale, è previsto che il giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possa pronunciare sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto "*previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare*" (art. 469 c. 1 bis c.p.p.), in tal modo costruendosi un'opportunità di dialogo con la persona offesa, senza tuttavia prevedere alcun potere di veto da parte di quest'ultima.

Le differenze strutturali e contenutistiche tra i due istituti sono state peraltro poste in risalto dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 25 del 28.1.2015.

In tale pronuncia la Corte era chiamata a decidere su una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 529 c.p.p., nella parte in cui non prevede, per il giudizio ordinario davanti al Tribunale, una causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto "simmetrica ed analoga" a quella prevista dall'art. 34 D.lgs n. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace.

Nel dichiarare inammissibile la questione il Giudice di Leggi non ha mancato di porre in evidenza come l'art. 34 del D.lgs n. 274/2000 sia norma differente dal nuovo istituto introdotto con il D.Lgs n. 28/2015 in attuazione della Legge delega n. 67/2014: "...il legislatore può ben introdurre una causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall'art. 34 d.lgs n. 274/2000 ed è quello che ha fatto con la L. 28 aprile 2014 n. 67. Con l'articolo 1, comma 1, lettera m), di tale legge, infatti, il legislatore ha conferito al Governo una delega per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento". Si tratta di una disposizione sensibilmente diversa da quella dell'art. 34 del d.lgs n. 274 del 2000 perché configura la tenuità del fatto come una causa di non punibilità, invece che come una causa di non procedibilità, con una formulazione che, tra l'altro, non fa riferimento al grado della colpevolezza, all'occasionalità del fatto (sostituita dalla non abitualità del comportamento), alla volontà della persona offesa e alle varie esigenze dell'imputato E' dunque evidente che una causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto può essere basata su una fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 34 D.lgs n. 274/2000, ma questa possibilità nella specie non rileva perché il giudice rimettente vorrebbe estendere al procedimento davanti al tribunale proprio la fattispecie di cui all'art. 34".

E' dunque evidente come il Giudice delle Leggi abbia nettamente distinto il nuovo istituto di cui all'art. 131 bis c.p. da quello esistente nei reati di competenza del giudice di pace.

Dalle argomentazioni sopra illustrate discende che tra i due istituti non può operare alcun criterio di specialità, giacché le due norme sopra citate non regolano la stessa materia, avendo natura e presupposti distinti.

L'art. 131 bis c.p. è infatti norma sostanziale che ruota attorno alla concreta offensività del fatto e alla non abitualità del comportamento, mentre l'art. 34 del D.lgs n. 274 del 2000 è norma di natura processuale, che prevede una particolare modalità di definizione del procedimento per i reati di competenza del giudice di pace e che, proprio per la sua natura di condizione di procedibilità, implica la valutazione dell'interesse delle parti e, una volta esercitata l'azione penale, la non opposizione dell'imputato e della persona offesa, nell'ottica di favorire la conciliazione tra le parti.

La natura esclusivamente sostanziale dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. fa sì che non sussistano problemi di compatibilità ai sensi dell'art. 2 del D.lvo n. 274/2000, che regola i rapporti tra le disposizioni del predetto decreto legislativo e le norme di natura processuale contenute nel codice di rito: *"Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel codice di procedura penale ..."*.

A diverse conclusioni dovrebbe giungersi ove il legislatore avesse strutturato la non punibilità per particolare tenuità del fatto come condizione di procedibilità, disciplinandola nel codice di procedura penale accanto alle norme di cui agli artt. 336 e ss. c.p.p..

Le argomentazioni di cui sopra portano inoltre ad escludere che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 28/2015 si sia verificata una abrogazione implicita dell'art. 34 del D.lgs n. 274/2000.

Tra le due norme non vi è infatti alcuna incompatibilità, potendo i due istituti concorrere nell'esistenza dei relativi presupposti.

L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. ai reati competenza del giudice di pace non determina l'automatica disapplicazione dell'art. 34 del citato decreto legislativo, poiché i due istituti regolano materie diverse e hanno natura e requisiti autonomi.

Deve quindi concludersi nel senso che i due istituti possono coesistere nel nostro ordinamento, non essendovi alcuna contraddizione insanabile tra le due norme.

Diversamente opinando - e cioè aderendo alla tesi che sostiene la specialità tra le due norme in favore dell'istituto disciplinato dall'art. 34 del più volte citato decreto legislativo - si perverrebbe a conclusioni illogiche e foriere di gravi disuguaglianze e disparità di trattamento.

Ove si ritenesse inapplicabile l'art. 131 bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace, proprio gli illeciti che di norma destano il minor allarme sociale, quali sono quelli attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace, sarebbero automaticamente esclusi dal perimetro di operatività della nuova norma.

Ciò determinerebbe ingiustificate e intollerabili disparità di trattamento rispetto ai soggetti che, pur avendo realizzato illeciti in astratto ben più gravi, potrebbero in concreto, alla luce dell'esiguità del danno cagionato alla vittima, beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. a differenza delle persone imputate di un reato di competenza del giudice di pace, per i quali, come si è detto, assume un rilievo vincolante l'interesse della persona offesa ed il suo atteggiamento processuale.

Senza contare che tale opzione ermeneutica frustra i principi di fondo della nuova disciplina, poiché un fatto tenue e non meritevole di sanzione penale verrebbe ugualmente sanzionato con pene afflittive (quali sono quelle della

permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità), in spregio ai criteri di sussidiarietà e proporzionalità.

In conclusione, deve affermarsi che l'istituto - senza dubbio vigente per i reati attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, puniti nel massimo con pena non superiore a cinque anni - a *fortiori* deve poter trovare applicazione ai reati, in astratto di minor gravità, quali quelli rientranti nella competenza del giudice di pace.

Tale conclusione non può ovviamente condurre *sic et simpliciter* ad un'applicazione generalizzata e indiscriminata della nuova causa di non punibilità ai reati di competenza del giudice di pace, dovendosi sempre ancorare la valutazione giudiziale all'offensività in concreto e non alla gravità astratta della fattispecie (i reati di competenza del giudice di pace sono, infatti, di norma più lievi rispetto a quelli rientranti nella competenza del Tribunale ordinario).

6. Applicazione della particolare tenuità al caso di specie.

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per applicare l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p..

L'offesa risulta particolarmente tenue, come emerge dalle modalità complessive del fatto (la frase ingiuriosa è consistita nell'utilizzo di espressioni di uso comune, connotate da modesta portata denigratoria), dalla scarsa intensità del dolo (a tal proposito rilevano non solo la natura delle parole pronunciate, ma anche l'assenza di rapporti di astio con la p.o.) e dal danno cagionato alla vittima (in un primo momento la persona offesa neppure comprese che le offese erano dirette alla sua persona).

Non sussistono peraltro le condizioni ostative di cui all'art. 131 bis c. 2 c.p.

Il fatto risulta inoltre non abituale e del tutto episodico, come si trae dalla stessa deposizione della p.o. - che ha precisato che quella fu l'unica occasione in cui l'imputato lo insultò - e dall'incensuratezza dell'imputato.

Per tali ragioni sussistono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 605 e 530 c.p.p. e 131 bis c.p.

IN RIFORMA della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Novara il 3.10.2013, assolve dal reato ascritto per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Visto l'art. 544, c. 3 c.p.p.

Indica in giorni 60 il termine di deposito della motivazione.

Novara 15.4.2015

Il Giudice

(Luca Fidelio)

